

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale della società Ferrovie della Calabria a professionisti esterni all'azienda.

Stabilisce, altresì, le principali condizioni giuridiche ed economiche caratterizzanti l'incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti da Ferrovie della Calabria in occasione di ogni singola vertenza, sia di natura stragiudiziale, sia innanzi tutte le Autorità giurisdizionali nazionali ed estere, in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Art. 2

Istituzione dell'elenco degli Avvocati

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche.

Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale – Giudice Di Pace – Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sezione C – CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale, Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sezione D – CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO, FINANZIARIO E SOCIETARIO.

L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio associato.

I nominativi dei professionisti richiedenti l'iscrizione, i cui requisiti dichiarati consentono l'iscrivibilità, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di adeguatezza, valore sulla professionalità, né graduatoria di merito.

Per la formazione dell'elenco Ferrovie della Calabria predispone apposito avviso.

Per ragioni eccezionali e dandone adeguata motivazione, Ferrovie della Calabria ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e professori universitari.

Art. 3

Requisiti e documentazione per l'inserimento nell'elenco

Nell'elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;



- di essere libero professionista e di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico e di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- l'iscrizione all'albo degli avvocati da almeno 5 (cinque) anni, maturati alla data di presentazione della domanda;
- insussistenza di provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati;
- possesso di una idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività professionali.

Non possono essere inseriti nell'elenco coloro che abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti cause promosse contro Ferrovie della Calabria.

I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso Ferrovie della Calabria o assumano incarichi in conflitto con gli interessi della società, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

ART. 4

Procedura di iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione nell'elenco unico, suddiviso per sezioni, ha luogo, su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. L'istanza comunque può essere prodotta per l'iscrizione in due sole sezioni: in caso di inosservanza della presente prescrizione, la domanda non sarà presa in considerazione.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, in ordine ai seguenti stati, dati ed elementi;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- l'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- dichiarazione di accettazione in caso di conferimento dell'incarico della decurtazione del compenso rispetto agli importi minimi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014, n.55 e dalle tabelle allegate allo stesso, come previsto dal successivo art. 5;



- numero di codice fiscale e numero di partita IVA;
- curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro Ferrovie della Calabria S.r.l. o in conflitto con gli interessi della società per la durata del rapporto instaurato;
- copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

3. Ferrovie della Calabria può chiedere dimostrazione di quanto sopra a mezzo certificazione specifica

4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

5. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente atto determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dell'elenco.

ART. 5

Criteri per la definizione del compenso professionale

Il compenso è determinato con l'applicazione delle voci e dei criteri previsti dal D.M. 10/03/2014 n. 55 e, s.m.i., nella misura pari ai valori minimi previsti dalle tabelle ivi allegate per come aggiornate dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge n. 247/2012.

La corresponsione dei corrispettivi viene effettuata al termine dell'incarico.

Le spese vive potranno essere rimborsate durante l'espletamento dell'incarico solo se documentalmente provate.

ART. 6

Affidamento incarichi

La scelta del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale viene fatta a secondo della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi :

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum in relazione al giudizio per cui si conferisce incarico;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di evidente consequenzialità o complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione fra i professionisti iscritti nell'elenco;
- inesistenza di rapporti di lavoro del legale da incaricare incompatibili con l'incarico da conferire.

Nell'ipotesi in cui il giudizio venga promosso dinanzi ad una Giurisdizione Superiore, l'incarico è affidato, di norma, allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alla Giurisdizione Superiore.

In caso di impugnativa avverso una sentenza sfavorevole la società valuterà discrezionalmente se confermare l'incarico allo stesso professionista che ha assunto la difesa nel periodo precedente o se invece incaricare un altro professionista.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio.



Gli incarichi legali sono affidati mediante apposito atto contenente tutti gli aspetti e la documentazione del giudizio oggetto dell'incarico medesimo nonché l'indicazione che il compenso professionale verrà corrisposto nei limiti dei minimi tariffari dei parametri di cui alle tabelle delle tariffe forensi ex D.M. n. 55/2014 con l'applicazione della decurtazione per come prevista dal precedente art. 6.

Art. 7 **Informazioni**

I professionisti incaricati s'impegnano:

1. ad informare per iscritto Ferrovie della Calabria su tutte le iniziative e le attività da essi intraprese in ordine all'incarico ricevuto, sull'andamento del giudizio, sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
2. a rendere, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, per iscritto un parere alla società in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o per impugnare i provvedimenti emanati in esito al contenzioso affidato;
3. a rendere parere scritto, senza costi aggiuntivi, in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;

Nei casi in cui, per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni della società, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato a sue spese.

In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti per il professionista incaricato, il quale rimane unico responsabile nei riguardi di Ferrovie della Calabria.

Art. 8 **Validità dell'elenco**

L'elenco degli avvocati avrà durata triennale dalla data di approvazione e sarà aggiornato a seguito di esplicito bando integrativo.

Art 9 **Trattamento dei Dati**

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, si fa presente che il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato alla formazione dell'elenco e per l'affidamento dell'incarico. I dati saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza da parte del personale della medesima Società per le finalità sopracitate.

Art. 10 **Norma di salvaguardia**

Gli incarichi professionali affidati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere regolati dal disciplinare, a suo tempo sottoscritto, fino al termine del giudizio.

